



COPIA

COMUNE DI COLLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

PROT. N 4544

N. 15 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di Agosto alle ore 12.55 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14/08/2014 n. 4516 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza dr.ssa Antonetta Lettieri-Sindaco-
Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presenti	Assenti	
LETTIERI ANTONETTA	SI		SINDACO
CRISTOFORO CLAUDIO		SI	
STROLLO GERARDO	SI		
GIANNINI ANTONIO	SI		
CAVALLO GIACOMO	SI		
GIZZI MARIO	SI		
MASTROLIA SILVIO	SI		
PULICASTRO CESARE	SI		

Assiste il Segretario del Comune Dott. Lorenzo Forlano

IL PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza ed aperta la seduta invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato.

Approvato con delibera C.C. n. 15. del 18-08-2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
(I.U.C.)

COMUNE DI COLLIANO
Provincia di Salerno

- TITOLO PRIMO - Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale) (articoli dal n° 1 al n°12)
- TITOLO SECONDO - Disciplina della componente "IMU" (Imposta Municipale Propria) (articoli dal n° 13 al n°29)
- TITOLO TERZO - Disciplina della componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili) (articoli dal n° 30 al n°46)
- TITOLO QUARTO - Disciplina della componente "TARI" (Tassa sui rifiuti urbani) (articoli dal n° 46 al n°82)
- TITOLO QUINTO - Disposizioni finali (articoli dal n° 83 al n°85)

SOMMARIO

INDICE GENERALE

TITOLO PRIMO - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1	Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
Art. 2	Termini e modalità di determinazione delle Tariffe e Aliquote della "IUC"
Art. 3	Dichiarazioni
Art. 4	Modalità di versamento
Art. 5	Scadenze di pagamento
Art. 6	Invio Modelli di pagamento preventivamente compilati
Art. 7	Funzionario Responsabile del Tributo
Art. 8	Accertamento
Art. 9	Definizione Agevolata
Art. 10	Rimborsi
Art. 11	Riscossione Coattiva
Art. 12	Potenziamento degli Uffici e contrasto all'evasione

Municipale Propria)

TITOLO SECONDO - Disciplina della componente "IMU" (Imposta

Art. 13	Oggetto
Art. 14	Presupposto Impositivo
Art. 15	Esclusioni
Art. 16	Esenzioni
Art. 17	Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art. 18	Base Imponibile
Art. 19	Soggetti Attivi
Art. 20	Soggetti Passivi
Art. 21	Definizione di Fabbricato
Art. 22	Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 23	Riduzione della base imponibile per particolari fattispecie
Art. 24	Area fabbricabile
Art. 25	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 26	Decorrenza
Art. 27	Versamenti
Art. 28	Dichiarazioni
Art. 29	Accertamento e Liquidazione dell'imposta

TITOLO TERZO - Disciplina della componente "TASI" (Tassa sui servizi indivisibili)

Art. 30	Presupposto dell'imposta
Art. 31	Esclusioni
Art. 32	Soggetti Passivi
Art. 33	Base Imponibile
Art. 34	Determinazione delle Aliquote

Art. 35	Soggetto Attivo
Art. 36	Detrazioni - Riduzioni - Esenzioni
Art. 37	Dichiarazioni
Art. 38	Definizione di fabbricato
Art. 39	Unità Immobiliare adibita ad abitazione principale
Art. 40	Area fabbricabile
Art. 41	Determinazione del valore delle Aree fabbricabili
Art. 42	Decorrenza Aree fabbricabili
Art. 43	Modalità di versamento
Art. 44	Accertamento e liquidazione dell'imposta
Art. 45	Riscossione coattiva
Art. 46	Norma Di Rinvio
TITOLO QUARTO - Disciplina della componente "TARI" (Tassa	
per il servizio di gestione dei rifiuti)	
Capo I - Disposizioni Generali	
Art. 47	Oggetto del Regolamento
Art. 48	Destinazione del tributo
Art. 49	Soggetto attivo
Art. 50	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 51	Rifiuti assimilati agli urbani - Elencazione e
	riduzione del tributo per avvio al recupero
Art. 52	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Capo II - Presupposto, soggetti passivi, superfici ed	
esclusioni	
Art. 53	Applicazione del tributo
Art. 54	Soggetti passivi
Art. 55	Obbligazione tributaria
Art. 56	Locali ed aree non soggetti al tributo
Art. 57	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 58	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili
	al pubblico servizio
Art. 59	Superficie degli immobili
Capo III - Costi di gestione e Piano Finanziario e Tariffe	
Art. 60	Costi di gestione e Piano Finanziario
Art. 61	Determinazione della tariffe del tributo e
	coefficienti per il calcolo della parte fissa e
	variabile della tariffa
Art. 62	Determinazione del numero degli occupanti per le
	utenze domestiche
Art. 63	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 64	Istituzioni scolastiche statali
Art. 65	Tributo giornaliero
Art. 66	Tributo provinciale (TEFA)
Capo IV - Riduzioni e Agevolazioni	

Art. 67 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
 Art. 68 Riduzioni tariffarie
 Art. 69 Disposizione sugli imballaggi
 Art. 70 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Capo V - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Art. 71 Obbligo di dichiarazione
 Art. 72 Contenuto e presentazione della dichiarazione
 Art. 73 Poteri del Comune in materia di verifiche ed accertamenti
 Art. 74 Attività di accertamento per omessa, infedele ed incompleta dichiarazione e per omesso versamento
 Art. 75 Sanzioni ed interessi

Art. 76 Riscossione
 Art. 77 Riscossione coattiva
 Art. 78 Sgravi, Rimborsi e compensazioni
 Art. 79 Importi minimi
 Art. 80 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
 Art. 81 Contenzioso
 Art. 82 Trattamento dei dati personali

TITOLO QUINTO - Disposizioni finali

Art. 83 Entrata in vigore e abrogazioni
 Art. 84 Clausola di adeguamento
 Art. 85 Norma di rinvio

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

Art. 1

COMPOSIZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene disciplinata l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" - istituita dai commi 639 e seguenti dell'art.1, legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta si compone, pertanto:

- dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse

le abitazioni principali.

- di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:

• nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il regolamento concerne, tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

a1) i criteri di determinazione delle tariffe;

a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

a4) la disciplina delle esenzioni;

b) per quanto riguarda la TASI:

b1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

b2) la disciplina per l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta, da approvare con

apposita deliberazione;

c) per quanto riguarda l'IMU:

c1) la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi,

Le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il del dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del anni successivi sempreché non si verificino modificazioni ciascun tributo componente la IUC, ha effetto anche per gli dal comune ed eventualmente riferita anche singolarmente a 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione occupanti.

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, successivo alla data di inizio del possesso o della relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione

DICHIARAZIONI

Art. 3

per categoria catastale e/o destinazione. al sensi della normativa vigente, eventualmente differenziate (c) **Le aliquote dell' IMU (Imposta Municipale Propria):**

immobili; attività nonché della tipologia e della destinazione degli eventualmente differenziate in ragione del settore di in conformità con i servizi e i costi individuali,

b) Le aliquote della TASI :

servizio stesso; del rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il In conformità al piano finanziario del servizio di gestione

a) Le tariffe della TARI :

bilancio di previsione ; termine fissato da norme statali per l'approvazione del 1. **Il consiglio comunale** è tenuto ad approvare, entro il

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA "IUC"

Art. 2

territorio nazionale; (c2) la disciplina delle detrazioni, esenzioni e riduzioni; dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del

su ruoli e/o liste di carico per la riscossione spontanea e gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività.

3. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, almeno sette giorni.
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi obbligati tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a 2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli relativi al tributo stesso.

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, attività organizzativa e gestionale, compreso quello di cui sono conferiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni ciascun tributo di cui essa si compone (IMU, TASI e TARI) - che, di conseguenza, è investito della responsabilità per 1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC -

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Art. 7

provvedere al pagamento entro le scadenze fissate.
versamento non solleva il contribuente dall'obbligo di 4. Il mancato invio, o il mancato recapito, del modello di istituzionale.

o attraverso procedura di download dal sito internet attivare forme di invio telematico dei modelli di pagamento, 3. Nell'ottica del contenimento della spesa, il Comune può esplicative per il calcolo dell'importo da versare.
dati del contribuente, unitamente ad eventuali note inviare i modelli di pagamento precompilati solo riguardo ai 2. Per il pagamento dell'IMU e della TASI il Comune può preventivamente compilati anche per l'importo da versare.

1. Per il pagamento della TARI il Comune - o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di gestione rifiuti - provvede all'invio dei modelli di pagamento

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI

Art. 6

direttamente nell'ambito del sistema di pagamento adottato.
pagamento in unica soluzione della TARI potrà essere previsto il conguaglio entro il 16 dicembre, qualora dovuto. Il 6. Per l'IMU e per la TASI è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fermo restando di ogni mensilità.

5. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16

1. Al sensi dell'art.13 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, al fine di semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi, è ammessa la possibilità della definizione agevolata del debito IUC, anche disgiuntamente per ciascuna componente della stessa, a condizione che non siano ancora stati notificati gli avvisi di accertamento dell'importo non versato o versato in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle dichiarazioni presentate, e che la definizione riguardi tutte le annualità accertabili.

DEFINIZIONE AGEVOLATA **Art. 9**

Legge 27 dicembre 2006, n.296.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquisizione del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ACCERTAMENTO **Art. 8**

coattiva, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi, gestisce il personale del servizio per il migliore risultato in termini di efficienza ed efficacia, propone eventuali incarichi di responsabilità e relazione ai fini della corresponsione di compensi di produttività od altri incentivi al personale addetto.

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 11

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, limitatamente alla quota di imposta di spettanza comunale. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centotanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. La domanda dovrà riportare, a pena di diniego, ogni elemento necessario all'accertamento del diritto al rimborso, compresa l'individuazione delle singole unità immobiliari nonché la determinazione dell'importo spettante per singole annualità, e dovrà essere corredata da copia delle attestazioni dei versamenti per i quali si chiede, anche parzialmente, il rimborso. Qualora il rimborso sia richiesto mediante accredito su conto corrente, il richiedente dovrà indicare l'IBAN e dovrà allegare, alla domanda, copia del documento di riconoscimento.
3. Le somme rimborsabili dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente contestuale all'istanza di rimborso, essere compensate, qualora tecnicamente possibile, con gli importi dovuti a titolo dello stesso tributo, in via ordinaria.
4. Non si fa luogo al rimborso qualora l'importo sia uguale o inferiore ad € 12,00 per ciascuna annualità oggetto della richiesta.

RIMBORSI

Art. 10

1. Il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita istanza, con l'indicazione della situazione patrimoniale e degli importi dovuti per ciascuna annualità oggetto della definizione, anche avvalendosi della consulenza dell'Ufficio.
2. La definizione agevolata comporta il pagamento, per ciascuna annualità accertabile, di un importo pari alla somma:
- a) dell'imposta/tassa, o maggiore imposta/tassa, dovuta;
- b) di un quinto delle sanzioni, come disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) della metà degli interessi, determinati come per legge.
4. La relativa quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio in originale, entro 10 giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

1. Il comune di Colliano nell'intento di attuare con efficacia i principi alla base del federalismo fiscale relativi all'autonomia finanziaria degli enti locali, di garantire le entrate necessarie a promuovere lo sviluppo ed a curare gli interessi della propria comunità, e di assicurare

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI E CONTRASTO ALL'EVASIONE

Art. 12

1. Le somme liquidate e/o accertate dal comune per ciascun tributo di cui la IUC si compone (IMU, TASI e TARI) a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscalate coattivamente:
- a) sulla base dell'ingunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione immobiliare, esclusivamente se il comune procede in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art.52, comma 5, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 15 dicembre 1997:n°446;
- b) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n°639, se utilizzano altre forme di gestione della riscossione, di cui all'art.52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 e successive modificazioni, espressamente deliberate dall'organo competente.
2. Qualora la riscossione coattiva sia attuata nelle forme e modalità di cui alla lett.a) del comma 1, il sindaco, o il legale rappresentante dell'eventuale soggetto affidatario del servizio, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Tali funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
3. Ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, indipendentemente dalla modalità prescelta per la riscossione coattiva dell'imposta, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La massima equità fiscale, pone tra gli obiettivi primari della propria azione amministrativa il contrasto all'evasione fiscale ed il recupero tributario.

2. A tal fine si riserva ogni iniziativa tesa alla ricerca dell'evasione IUC, anche disgiuntamente per ciascuna componente della stessa, ed al conseguente recupero tributario, nei modi e termini previsti dalla normativa specifica, consultando le banche dati istituzionali, promuovendo la formazione e l'incentivazione del personale addetto, ed utilizzando ogni risorsa prevista dall'ordinamento e dal Regolamento Generale Comunale delle Entrate.

3. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito di ogni attività promossa e realizzata dall'ufficio, da erogare al personale addetto ad integrazione del salario spettante.

TITOLO SECONDO

Disciplina della componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

Art. 13

OGGETTO

1. Il presente titolo del regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

2. La presente disciplina tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Art. 14

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta, si intende:

a) per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;

b) per area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

c) per terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse;

d) per abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscritibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Art. 15 ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli 14 - 21 - 22 - 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i seguenti immobili situati nel territorio comunale:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, e gli immobili posseduti, nel territorio comunale, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, ove non soppressi,

dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché gli immobili a qualsiasi uso destinati posseduti dal comune di Colliano.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Colliano, in quanto considerato ricadente in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui alla Circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze;

h) per gli stessi motivi indicati al punto precedente, sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola in corso di esercizio, o comunque quando l'immobile principale possiede i requisiti della ruralità.

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

- qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 17

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella
 Famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e la
 solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la
 infrastrutture, di concerto con il Ministro della
 sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
 b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
 principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
 edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
 4. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

2011, n. 214.
 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
 l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma
 A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi
 ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
 dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso

in comodato o comunque occupati.
 tale destinazione e non siano in ogni caso locati, concessi
 dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
 municipale propria i fabbricati costruiti e destinati

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta
 data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.
 della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla
 finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
 stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
 dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono
 predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
 dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla
 commerciale dell'immobile quale risulta da apposita
 L'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
 natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013,
 porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di
 attraverso la distinta individuazione degli immobili o
 risulta correttamente identificabile catastalmente
 precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non
 - nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del

1° gennaio 2013.
 periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
 rendite catastali dichiarate o attribuite in base al
 modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le
 decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
 le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del

- (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad
- D) 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (credito, cambio ed assicurazione);
- classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di
- C) 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), e per i fabbricati e di acque curative);
- locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari
- C/3** (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali
- B) 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- A) 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

vale a dire:

- 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011, 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
- Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con dicembre 1992, n.504, e del commi 4 e 5 dell'art. 13 del dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è

BASE IMPONIBILE

Art. 18

1. Le aliquote sono determinate con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale - a decorrere dall'anno 2013 e fino ad eventuale diversa previsione normativa - è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6,

SOGGETTI ATTIVI

Articolo 19

all'art. 25 del presente regolamento.

6. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 25 del presente regolamento.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per i fabbricati censiti al catasto fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4, per quelli censiti al catasto terreni con qualità di "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza comunque presenti sul territorio comunale, anche se non iscritti in catasto, il comune stabilisce, con atto deliberativo, il valore venale in comune commercio da utilizzare al fine dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

2. Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

1. Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((istituti di credito, cambio ed eccezione dei fabbricati classificati nella categoria assicurazione);

*) 55 per i fabbricati classificati nella categoria

1. Fabbricato è quella unità immobiliare iscritta al catasto edilizio urbano con la attribuzione di autonomia e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle gruppo catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al catasto terreni con qualità "ente urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 18, commi 3 e 4, del presente regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 3, art.18, del presente regolamento.

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Art. 21

quanto titolare di un diritto di abitazione.

d) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in della stipula e per tutta la durata del contratto

Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o demaniali;

b) il concessionario, nel caso di concessione di aree amministrativa o non vi esercitano l'attività;

territorio dello Stato o se non hanno lvi la sede legale o superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, terreni a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare del

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e I soggetti passivi dell'imposta sono:

SOGGETTI PASSIVI

Art. 20

Colliano viene intesa per una quota parte superiore al 50% della superficie dell'immobile.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di rispettivo territorio.

gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel

primo periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscritibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali c/2, c/6 e c/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché di fatto asservite all'abitazione principale e comprese nella dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.
3. La detrazione è riportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. E' considerata abitazione principale anche la casa coniugale di cui il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario, in quanto tale assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. In tali fattispecie, il coniuge assegnatario dovrà dichiarare al fine IMU la circostanza del diritto di abitazione assegnatogli, e farsi carico dell'imposta calcolata sul 100%

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 22

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo della data di iscrizione in atti all'Agenda del Territorio o, se antecedente, dalla data di ultimazione dei lavori certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, inteso anche come disposizione dei diritti reali di godimento, se antecedente a tale data.

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28

1. La base imponibile sulla quale calcolare l'imposta dovuta è ridotta del 50%:

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER PARTICOLARI CATEGORIE

Art. 23

8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi aliquote e detrazioni come deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi della normativa di riferimento.

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere indicate nella dichiarazione IUC/Imu e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione.

6. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:

• l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di riposo o sanitarie a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che le utenze risultino regolarmente intestate al proprietario;

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area: a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse; b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere; c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione d) gli spazi pubblici esistenti. 2. Tali aree si dividono in: a) aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria; b) aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti sono

Art. 24 AREA FABBRICABILE

dicembre 2000 n.445, allegando una perizia di parte firmata da tecnico abilitato. In ogni caso lo stato di inabitabilità o inabitabilità deve intendersi quale conseguenza di un grave danno strutturale causato da eventi sismici e simili, e/o di un grado di faticanza e di degrado strutturale conseguenti la vetustà dell'immobile, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in tale ambito gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; Non costituisce, di per sé, motivo di inabitabilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), né il temporaneo stato di inutilizzabilità dell'immobile nel corso di interventi realizzati non in conseguenza di quanto previsto al punto precedente; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, a condizione che la circostanza venga espressamente dichiarata ai fini IMU, allegando idonea documentazione a sostegno. La riduzione di cui al presente punto non si cumula con la riduzione per inabitabilità o inabitabilità di cui al punto precedente.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Art. 25

da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;

c) aree parzialmente edificare: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la superficie non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 10% di quello che aveva l'area inediticata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e distintamente fabbricabili;

d) aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento urbanistico-edilizio vigente.

3. Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:

a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e dagli standard del piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all'interno delle "ZONE C di espansione" e delle "ZONE D produttive";

b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o dimensionamento, rendono di fatto impossibile l'applicazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all'interno delle "ZONE B di completamento";

4. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi e da specifica normativa di riferimento.

5. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU per gli edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell'art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile, fatta salva la possibilità per l'ufficio addetto alla gestione dell'imposta, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo congruaggio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

VERSAMENTI

Art. 27

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

DECORRENZA DELL'IMPOSTA PER LE AREE FABBRICABILI

Art. 26

1. Il comune ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In tal caso, tale valore è determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 504/92, e ratificato con provvedimento dell'organo competente. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.

2. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

3. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

4. Il contribuente ha facoltà di presentare una perizia di stima di parte al fine di attestare uno scostamento dei valori rispetto a quelli determinati dal Comune.

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari in ragione della quota e dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di trasferimento di diritti, se essa ricade dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, ricade dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. In caso di due o più proprietari, è consentito il pagamento dell'importo complessivo calcolato, ad aliquota unica, sul 100% dell'immobile, da parte di un solo contitolare, purché persona fisica, anche per conto degli altri, a condizione che tale circostanza venga espressamente dichiarata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione per l'annualità in questione. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario deceduto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta al Comune e - se dovuta - allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, di cui la prima, in acconto, entro il 16 giugno calcolata con le aliquote in vigore, e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. Nella seconda rata sarà effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno, provvedendo all'eventuale conguaglio, se dovuto, entro il 16 dicembre.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
5. Si possono considerare regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro un anno al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di inoltrare, preventivamente, al comune incompetente all'incasso apposita richiesta di restituzione al comune di

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando modelli ufficialmente approvati e resi disponibili, o anche carta libera, a condizione che vengano riportati tutti i dati necessari.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili restano valide ai fini dell'imposta Municipale propria solo in quanto compatibili, vale a dire se gli elementi ivi contenuti sono conformi alla disciplina dell'IMU, e tali da consentire, senza equivoci, la corretta determinazione dell'imposta dovuta. Diversamente, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

DICHIARAZIONI Art. 28

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Nel caso di ritorno in bonis dell'imprenditore o di restituzione dell'immobile per esubero dell'attivo, l'imposta è dovuta dal possessore dell'immobile entro 3 mesi dalla chiusura della procedura, senza applicazione di sanzioni.
7. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta calcolata, sulla base imponibile complessiva del soggetto passivo, per il totale annuo e non per le singole rate di acconto e di saldo.
8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, anche per la quota di spettanza dello Stato, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, anche relative al recupero della quota di imposta erariale.

1. Al fine dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti, e consultare le banche dati accessibili.
3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e all'individuazione dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a firma del funzionario responsabile di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA **Art. 29**

4. In caso di morte del contribuente la dichiarazione deve essere presentata da parte degli eredi, o anche da uno solo di essi, in particolare quando dalla dichiarazione di successione non si evincono tutti i dati necessari alla corretta attribuzione delle quote di possesso ed all'individuazione delle aliquote e/o agevolazioni da applicare.
5. È ammessa la possibilità della dichiarazione diretta in ufficio, nel corso di un colloquio con il contribuente e dell'esame della relativa situazione, quando l'ufficio lo ritiene utile al fine di conseguire un risparmio di risorse e di tempi di lavoro.
6. La qualità di abitazione principale e di pertinenza, e le circostanze che prevedono agevolazioni riferite alle aliquote o all'imponibile - quando non già indicate nella dichiarazione presentata ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili oggettivamente compatibile - vanno obbligatoriamente dichiarate, pena il non riconoscimento delle agevolazioni. La dichiarata qualità di pertinenza va confortata anche con la dichiarazione di regolarità ai fini della tassa sui rifiuti.
7. In considerazione della univocità dei dati relativi alla determinazione della base imponibile, la dichiarazione IMU, in via generale, solleva il contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione TASI.

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 30. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La disposizione di cui ai commi 2 e 3 non opera qualora l'aliquota TASI applicabile risultasse azzerata e sull'immobile grava unicamente l'Imposta Municipale Propria a carico del solo soggetto passivo della stessa.

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 32

1. 1. In via generale, sono esclusi dalla tassa, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli 14 - 21 - 22 - 23 e 24 del presente regolamento.

ESCLUSIONI

Articolo 31

ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 34, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nei seguenti casi:

a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;

Articolo 36 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Articolo 35 SOGETTO ATTIVO

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Articolo 34 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità vale quanto previsto dall'art. 23, del Capitolo 2 del presente regolamento, concernente la componente IMU.

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 2004. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Articolo 33 BASE IMPONIBILE

1. Per la definizione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 22 del Titolo secondo del regolamento, concernente la componente IMU.

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE Articolo 39

1. Per la definizione di fabbricato ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 21 del Titolo secondo del regolamento, concernente la componente IMU.

DEFINIZIONE DI FABBRICATO Articolo 38

1. I soggetti individuati all'articolo 3, tenendo conto anche di quanto previsto dal precedente art. 28, comma 7, possono, a maggior precisione, presentare apposita dichiarazione per la TASI, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione del fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. Ai fini della suddetta dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

DICHIARAZIONI Articolo 37

esenzioni.

fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o dell'organo deliberante prevedere detrazioni solo per alcune esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed concorrenze del suo ammontare, da applicare alle fattispecie può essere portato in detrazione dalla tassa, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà dell'organo deliberante prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dalla tassa, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà dell'organo deliberante prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

2. Con la medesima deliberazione, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dalla tassa, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà dell'organo deliberante prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

b) per figli di età non superiore a ventisei anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore;

c) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata e le utenze risultino regolarmente intestate al proprietario.

1. Per la disciplina dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 29 del titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 44 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Per il versamento della TASI i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, o il bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti, il Comune può inviare moduli di pagamento, precompilati solo riguardo ai dati del contribuente, fermo restando che in caso di mancato invio o recapito del modulo il soggetto passivo è comunque tenuto a versare la tassa dovuta.

3. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo sia inferiore a 12 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Articolo 43 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Per la decorrenza della tassabilità delle aree fabbricabili ai fini della TASI vale quanto previsto dall'art. 26 del titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 42 DECORRENZA

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 25 del titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 41 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la definizione di area fabbricabile ai fini della TASI, vale quanto previsto dall'art. 24 del titolo secondo del presente regolamento, concernente la componente IMU.

Articolo 40 AREA FABBRICABILE

1. Il presente Capo del Regolamento disciplina la componente "TARI" - diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, stabilendo, in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 47

Capo I - Disposizioni Generali

Disciplina della componente "TARI"
(Tassa per il servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO QUARTO

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato per la TASI, vale quanto previsto nel Titolo primo del presente regolamento, concernente il tributo I.U.C. nella sua generalità.

NORMA DI RINVIO

Articolo 17

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, sia di importo tale da non giustificare, in termini di convenienza, l'azione di riscossione. In sede di prima applicazione, e fino ad eventuale modifica, tale limite è fissato ad Euro 30, con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 45

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché dal D.M. ambiente 8/04/2008 e s.m.i..

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152:

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 50

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili ad esso assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

SOGGETTO ATTIVO

Art. 49

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento.

DESTINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 48

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, per l'assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, quale presupposto indispensabile per l'applicazione della tariffa con natura corrispettiva prevista dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

1) rifiuti di carta, cartone e similari;

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose di seguito elencate provenienti da locali e luoghi adibiti ad attività civile abitazione; b) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad attività civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività artigianali, agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI - Elencazione e riduzione del tributo per avvio al recupero

Art. 51

6. Sono rifiuti pericolosi, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Dgs 152/2006, come sostituito dall'art. 11 del D.lgs n. 205/2010, quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del citato D.lgs n. 152/2006.

6. Sono rifiuti pericolosi, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Dgs 152/2006, come sostituito dall'art. 11 del D.lgs n. 205/2010, quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato 1 della parte quarta del citato D.lgs n. 152/2006.

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

di cui all'allegato 2:

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, purché non siano assimilati o assimilabili agli urbani, ricompresi nell'elenco

quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da

provenienti da esumazioni, nonché gli altri

quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti

d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,

comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private

rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i

presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c)

adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del

2. A norma del comma 661, art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero

- sviluppati;
- 24) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche
- 23) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) nastri abrasivi;
- 21) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 20) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 19) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) sintetici e minerali e simili;
- 15) costituiti da sostanze naturali e sintetici, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 14) da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) gomme, caucci e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) imbottiture, isolamenti termici e acustici.
- 11) costituiti da sostanze naturali e sintetici, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 10) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 9) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 8) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 7) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 6) cassette, pallet;
- 5) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane,
- 4) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;
- 3) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;
- 2) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
 g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali
 pericolo la salute umana.

metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in
 produzione di energia da tale biomassa mediante processi o
 utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
 materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
 lettera b), paglia, stacci e potature, nonché altro
 f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
 e) i materiali esplosivi in disuso;

d) i rifiuti radioattivi;
 è stato escavato;

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui
 ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
 naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
 c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
 terreno,

scavato e gli edifici collegati permanentemente al
 b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non
 stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

ricepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
 altre formazioni a norma del decreto legislativo di
 in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
 trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
 nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
 a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui
 rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI Art. 52

4. La riduzione fruibile deve essere richiesta annualmente
 dall'interessato, entro il mese di gennaio dell'anno
 successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica
 documentazione rilasciata dall'impresa abilitata al recupero,
 attestante quantità e qualità dei rifiuti conferiti. La
 riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto
 dovuto per l'anno successivo.

effettive quantità di rifiuti avviati al recupero.
 diritto ad una riduzione della tassa dovuta in relazione alle

prodotti in locali non già esenti da tassazione, hanno
 recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, **laddove**
 3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al
 all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
 stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare

2. Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente intesse al suolo chiuse su tre o più lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, funzionali all'attività produttiva;
 - utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in

1. Presupposto per l'applicazione della **TARI** è il possesso e/o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 53 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

CAPO II - Presupposto, soggetti passivi, superfici ed esclusioni

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- *
 della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 55
OBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La **TARI** è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, cui al precedente art. 53 comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che detengono in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi al corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, restando nei confronti di questi ultimi, gli altri diritti o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 54
SOGGETTI PASSIVI

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono esecuzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente abitudine alla produzione e rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima esecuzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per motivi di forza maggiore non comportano onere o riduzione del tributo.

- Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emanata dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, che siano pertinenti e accessorie a locali tassabili;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- In particolare per tali utenze sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite, in via esclusiva, all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 50, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, staji e porture, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legname, fienili e simili, depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERRIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 58

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. La componente **TARI** deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compresi i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e quelli di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della citata legge di stabilità 2014, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito - redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione.

**Art. 60
COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO**

Capo III - Costi di Gestione, Piano Finanziario e Tariffe

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 2014, n.147/2013.
- disposto dal commi 645 dell'art.1 della legge di stabilità 2014, n.147/2013.

**Art. 59
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

convitti pensioni e simili
esercizi pubblici
commercio artigiani e depositi
edifici industriali
banche studi professionali e simili
locali uso abitazione
descrizione

Le categorie omogenee sono le seguenti:
numero dei componenti.

così come può non tenere conto, per l'utenza domestica, del
suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile
Comune, in tale ultimo caso, può prescindere dalla
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Il
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo
dei rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti
Consiglio, del 19 novembre 2008, può commisurare la tariffa
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art.
Il Comune, in alternativa ai criteri sopra indicati, e nel
regolamento per il metodo normalizzato di cui al DPR.158/99.
di attività svolte, tenuto conto dei criteri indicati dal
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare in base alle
per l'approvazione del bilancio di previsione.
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali
1. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 61

almeno un mese prima del termine ordinario per l'approvazione
del Bilancio di previsione,
4. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla
base del predetto piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683 della legge n.
147 del 27/12/2013.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi

5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità, quantitativa e qualitativa, a produrre risultati.

2. Per la classificazione e individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel d.p.r. 158/99.

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 63

1. In applicazione delle disposizioni del DPR 158/99, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti familiari residenti, risultanti dai registri anagrafici comunali alla data del 1° Gennaio di ogni anno;

2. Per le abitazioni tenute a disposizione, anche del non residenti, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, viene applicata la tariffa considerando l'immobile condotto da un unico occupante.

DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI PER LE UTENZE

Art. 62

della parte variabile della tariffa, per ogni classe di attività delle utenze non domestiche indicate nella tabella di cui all'allegato I del presente regolamento;

ordinaria.
 attività si applicano le norme vigenti per la tassa
 dell'attività, ed ai fini della sua riscossione, spontanea o
 • Il corrispettivo è dovuto dal soggetto titolare
 produrre rifiuti urbani.
 assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
 applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
 classificazione contenuta nel presente regolamento, è
 • In mancanza di corrispondente voce di uso nella
 della tariffa annuale, maggiorata del 100%.
 al periodo di occupazione o conduzione, nella misura di 1/365
 corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata
 • La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria
 manifestazioni socio-culturali.
 commercio ambulante, nonché per eventi sportivi o
 temporaneamente, con o senza autorizzazione, per attività di
 • I locali e le aree pubbliche o ad uso pubblico occupati
 competentemente autorità;
 licenza e/o dall'autorizzazione all'uso rilasciata dalle
 periodo non superiore ad un semestre, risultante dalla
 e/o condotte, in via anche non continuativa, per un
 • I locali e le aree scoperte adibite ad attività occupate
 1.1 Rientrano in tale fattispecie impositiva:
 si applica la tariffa giornaliera.
 gli effetti di cui all'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99,
 1. Per le attività non stabilmente attive, ai sensi e per

TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 65

Il tributo comunale sui rifiuti.
 scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con
 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.
 applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n.
 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Art. 64

domestiche.
 soggetta alla tassazione ordinaria prevista per le utenze
 utilizzata. La residua superficiale, adibita ad abitazione, è
 specificata attività ed è commisurato alla superficiale
 il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la
 cui sia svolta anche un'attività economica o professionale,
 7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in
 obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri
 all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni
 quantitativi.

1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico, rifiuti di imballaggio, selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio.

DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

Art. 69

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è ridotta del 30% nei seguenti casi:
- unico occupante;
- uso stagionale.

RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 68

1. Le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta del 15%.

URBANI E SPECIALI

RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 67

CAPO IV - Riduzioni e Agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, alla Provincia è dovuto il tributo denominato Tefa (Tributo per la tutela ambientale). Il tributo è determinato in base a deliberazione della Provincia, in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento e va calcolato esclusivamente sulla quota netta del tributo. Detto tributo viene calcolato e riscosso dal Comune ed è a carico degli utenti del servizio.

TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

Art. 66

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al verificarsi del presupposto per

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Art. 72

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempito da uno o più titolari, detentori o possessori, con l'obbligo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno o più titolari ha effetti anche per gli altri.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE Art. 71

CAPO V - Dichiarazione, Accertamento e Riscossione

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto in precedenza considerate. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell'intera tariffa.

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 70

Per quanto concerne tutte le definizioni, criteri, attività, obblighi del produttore e degli utilizzatori, programmi generali, divieti, sanzioni e quant'altro guardante gli imballaggi si rimanda alla normativa vigente in materia.

- dati identificativi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e
 - dati identificativi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - persona giuridica, sede principale o legale, codice societ , relativo scopo sociale o istituzionale della societ , denominazione della ditta o ragione sociale della societ , relativo scopo sociale o istituzionale della societ , relativa carica;
 - generalit  del soggetto denunciante, con indicazione della qualit  o carica;
 - generalit  del soggetto denunciante, con indicazione della qualit  o carica;
- b) Per le utenze non domestiche**

- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso del locale o in cui   intervenuta la variazione;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso del locale o in cui   intervenuta la variazione;
 - residenti nel medesimo;
 - generalit  e codice fiscale del soggetto dimorante ma non residente nel medesimo;
 - numero degli occupanti i locali;
 - numero degli occupanti i locali;
 - dati identificativi catastali, indirizzo, superficie catastabile (solo per locali ed aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso del singolo locale;
 - dati identificativi catastali, indirizzo, superficie catastabile (solo per locali ed aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso del singolo locale;
 - generalit  del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualit ;
 - generalit  del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualit ;
 - generalit  dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza;
- a) Per le utenze domestiche**

contenere:

5. La dichiarazione originaria o di variazione, deve contenere:

4. In caso contrario l'utente   tenuto a comunicare entro lo stesso termine di cui al comma 1 e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione.

3. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. La dichiarazione pu  essere redatta e sottoscritta sugli appositi moduli meccanografici predisposti dal Comune oppure presentata in carta libera all'Ufficio protocollo del comune, o anche inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC), con allegata copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore della dichiarazione.

1. L'assoggettamento al tributo, e comunque non oltre il termine del trenta giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o possesso dei locali ed aree.

- presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici tutela del trattamento dei dati personali, dati b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di notifica;
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla tributo. A tal fine può:
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 71, e le attività di controllo per la corretta applicazione del

POTERI DEL COMUNE IN MATERIA DI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
Art. 73

- delle superfici imponibili.
- Le informative, e dell'U.T.C. per la misura e destinazione ufficio può avvalersi del Comando di Polizia Municipale per acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, lo stesso 10. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.
- dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine convienti o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari recupero d'ufficio.
- recupero d'ufficio.
- sogetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dai continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei annualità successive se il contribuente dimostra di non aver corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel i locali non sono più condotti dall'utente stesso.
- prevista sino alla data dell'effettiva comunicazione anche se mancanza, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa giorno successivo a quello in cui si è verificata. In comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi ed ha valore dal comunicata all'ufficio competente, appena intervenuta e 7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere rilasciata apposita ricevuta.
- da un suo delegato. All'atto della presentazione viene dal rappresentante legale se trattasi di persona giuridica o familiare di riferimento, mentre per le utenze non domestiche sottoscritta da uno dei componenti maggioranti del nucleo 6. Per le utenze domestiche la dichiarazione deve essere variazione degli elementi denunciati.
- data di inizio della detenzione o possesso o di e loro partizioni interne;
- destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati

- pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente può procedere all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato e munito di idoneo contrassegno di riconoscimento
- utilizzare tutte le banche dati istituzionali a disposizione.
2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere all'ufficio Tributi nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- del provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il recupero del tributo dovuto, effettuato con accertamento d'ufficio, per omessa o infedele denuncia può comprendere l'anno in corso e tutti gli anni precedenti, ancora accertabili ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Al fine dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti e/o occupati, si applica la sanzione amministrativa dal cento al

SANZIONI E INTERESSI

Art. 75

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come ulteriori interessi di mora.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e regolamentari e/o di legge violate.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, del periodo, del tributo che si sarebbe dovuto applicare e delle norme.

2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal funzionario delle aree.

1. In caso di omissione, infedeltà od incompletezza della dichiarazione di cui al precedente art. 71, nonché in caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'avviso di pagamento del tributo annuale, il Servizio Federalismo Fiscale provvede, nei termini previsti dal comma 161 dell'art. 1 della legge 296/06, a notificare l'avviso di accertamento per il recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, unitamente agli interessi, calcolati, su base annua al tasso legale vigente, per il periodo decorrente dalla data di presunta occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETEZZA DICHIARAZIONE E PER OMESSO VERSAMENTO

Art. 74

postale o modello di pagamento unificato o altra forma di pagamento comunque indicata nell'avviso.

1. La Tari è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altra forma di pagamento regolarmente approvata e portata a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarato o accertato, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, con scadenza al giorno 10 del mese di Maggio, Luglio, Settembre e Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 10 di Giugno, salvo deroghe da stabilire con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo

RISCOSSIONE Art. 76

1. La Tari è versata esclusivamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altra forma di pagamento regolarmente approvata e portata a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarato o accertato, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, con scadenza al giorno 10 del mese di Maggio, Luglio, Settembre e Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 10 di Giugno, salvo deroghe da stabilire con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 2° comma dell'articolo 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquisizione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo, così come previsto dall'art.1, comma 165, della legge n.296/2006.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 2° comma dell'articolo 33, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquisizione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo, così come previsto dall'art.1, comma 165, della legge n.296/2006.

ducento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro, non configurandosi per tale violazione l'infedeltà della S.C. di Cassazione.

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/parti a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., l'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora, nonché l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva con aggravio della sanzione prevista dal 1° comma dell'art. 28 e delle spese di riscossione.

**Art. 77
RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento degli avvisi di cui all'articolo 74 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà attivata la riscossione coattiva, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1 comma 163 della legge 296/06, con notificazione del titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 78
SGRAVI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Gli sgravi ed i rimborsi del tributo non dovuto sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tributo, dovuti in conseguenza di rinvii di legittimità formali tempestivamente dal

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

CONTENZIOSO

Art. 81

1. Nel caso il contribuente versi in condizioni economiche disagiate, dimostrate o dimostrabili con idonea documentazione, il funzionario responsabile del tributo può procedere ad una rateizzazione diversa, prevedendo delle rate meno gravose, tenendo conto dei redditi percepiti dal contribuente, e comunque in osservanza delle norme in materia fissate dal Regolamento generale delle Entrate.

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Art. 80

1. Al sensi dell'art. 1, comma 188, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
 2. In osservanza del comma 736 della legge di stabilità 2014, il Comune può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi senza alcun limite minimo di importo dovuto.

IMPORTI MINIMI

Art. 79

Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe del tributo, sono effettuati mediante compensazione di quanto dovuto per l'anno successivo a quello di comunicazione del rilievo ministeriale.
 4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
 5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 84

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Al sensi dell'art. 1, comma 704, della Legge n.147 del 27/12/2013, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011 e pertanto a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2014 sono conseguentemente abrogate tutte le norme regolamentari che disciplinavano l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. A norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una copia del presente regolamento sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. Al medesimo scopo saranno tenute attese, nei locali degli uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione per le attività del presente regolamento.

5. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità progressive.

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 83

CAPO I - Disposizioni finali

TITOLO II

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e smi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 82

2. Si applicano gli istituti dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 previsti dalle specifiche norme.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nei commi dal n. 641 al n. 668 dell'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013, così come modificata ed integrata dal D.L.n. 16/2014, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 85
NORMA DI RINVIO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE CLAUDIO CRISTOFORO -

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE MASTROLIA chiede il rinvio dell'argomento in oggetto perché è un atto fondamentale da valutare con maggiore attenzione, dato lo scarso tempo avuto a disposizione per prenderne visione -

SINDACO: contrario al rinvio in quanto trattati di atto propeedeutico al Bilancio 2014 -

Si passa alla votazione sulla proposta di rinvio -

VOTI FAVOREVOLI al rinvio n. 2 (Gruppo di minoranza) -

VOTI CONTRARI al rinvio n. 6 (Gruppo di maggioranza) -

La richiesta di rinvio è respinta -

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria)
- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
- componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", i precedenti regolamenti IMU e TARES;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, al comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancata invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancata invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancata invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancata invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquote di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattare le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 al fine della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DELIBERA

CON VOTI FAVOREVOLI N. 6 (Gruppo di maggioranza) – CONTRARI N. 2 (Gruppo di minoranza) con le motivazioni di cui alla nota consegnata dal Consigliere MASTROIA al Segretario che viene allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del

2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima del singoli tributi, nel rispetto

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 5 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche», convertito con la legge di

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;"

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC", i prevalenti regolamenti IMU e TARES;

4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

6) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 6 (Gruppo di maggioranza) - contrari n. 2 (Gruppo di minoranza) -

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile

- Dott. Lorenzo Forlano -

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile

- Dott. Lorenzo Forlano -

Comune di COLLANO - Provincia di Salerno
Gruppo Consiliare CAMPANA

Consiglio comunale del 18.8.2014 - punto 3 odg -
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA T.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

PRESSO che:

- In data 14 luglio 2014, il Capo Gruppo Consiliare Campana, ha provveduto a richiedere, tra gli altri, ogni atto preso in considerazione ai fini della predisposizione degli schemi di Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 approvati dalla Giunta in data 10/07/2014 con la delibera n. 66;
- La richiesta è stata reiterata in data 1.8.2014 con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 4/8/2014 al n. 4327;
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria con lettera prot. n. 4446 dell'11.8.2014 ha comunicato che gli atti afferenti il Bilancio di cui alle richieste del 14/7/2014 e 1/8/2014 sarebbero stati messi a disposizione in uno con la proposta di delibera di approvazione del bilancio;
- In data 14.08.2014 - alle ore 12:35 - viene notificata la convocazione del Consiglio Comunale per oggi 18 agosto 2014 e che gli atti sono stati messi a disposizione solennemente nella giornata di ieri, domenica 17.8.2014;

VISTO che sulla bozza di Regolamento allegata alla proposta il Revisore dei Conti ha espresso favorevole già in data 24 luglio 2014 per cui risulta evidente la volontà del Responsabile dell'Area Finanziaria di non consentire al Gruppo di Minoranza di avere conoscenza in tempi ragionevoli della documentazione su cui siamo chiamati questa mattina a votare;

RI TENUTO, trattandosi di una nuova imposta, che prima di approvare il Regolamento ciascuno di noi, nell'ambito e nell'esercizio del proprio ruolo di Consigliere comunale, deve avere il tempo sufficiente per approfondire la materia anche mediante consultazione/informazione con i Cittadini, soggetti passivi del nuovo ed odioso tributo e ciò per poter condividere con gli stessi le agevolazioni ed esclusioni da regolamentare;

CONSIDERATO che in passato il Gruppo consiliare Campana ha espressamente richiesto al Presidente di questo Consiglio, dott.ssa Antonetta Letteri di fare in modo che prima di procedere alla discussione e approvazione del Regolamento comunali ogni Consigliere comunale avesse a disposizione tempi più lunghi, necessari per approfondirne l'argomento di riferimento;

Per tutte le ragioni sopra esposte

Il Gruppo Consiliare Campana,

trovandosi nella impossibilità di esprimersi in maniera consapevole sulla proposta:

A) propone il rinvio dell'approvazione del Regolamento;

B) nota contro, nel caso di mancato accoglimento della proposta;

C) si impegna a trasmettere le proposte ed i suggerimenti dei Cittadini informati e con saltati in appositi incontri;

D) chiede che la presente nota venga allegata all'atto deliberativo per formare parte integrante e sostanziale;

Via Ponte male n.14 - 84020 Collano (Salerno) - telef. cell 3356911068 - e-mail silvio.mastroia@nscali.it posta certificata silvio.mastroia@postacertificata.gov.it

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Lettiani A. -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lorenzo Forlano -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PROT 4544

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il 22 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Il 22 AGO. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. Lorenzo Forlano